SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1646)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FRANZA, FIMOGNARI, CONDORELLI e BELLAFIORE Salvatore

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1986

Norme sul collocamento a riposo di talune categorie di personale delle USL

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in titolo sostanzialmente tende ad eliminare alcune discriminazioni conseguenti all'entrata in vigore della legge n. 336 del 1964.

Infatti l'articolo 6 di tale legge riconosce alle sole figure apicali (sovraintendenti sanitari, direttori sanitari, direttori di farmacia e primari) già in ruolo all'atto dell'entrata in vigore della legge stessa — quindi nel giugno 1964 — la facoltà di andare in pensione a settanta anni, mentre non concede lo stesso beneficio a coloro che, sempre nel giugno del 1964, cioè alla stessa epoca, erano ancora aiuti o assistenti ospedalieri o universitari e che sono poi diventati primari dopo il giugno del 1964.

La norma è stata contestata fin dall'inizio, tanto è vero che successivamente, e precisamente nel 1982, con il decreto-legge n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge n. 627, si è cercato in qualche modo di porre rimedio, riconoscendo il diritto al pensionamento a settanta anni anche a coloro che, pur essendo all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 336 soltanto assistenti o aiuti, avevano però l'incarico di primario. Questo tentativo di « sanatoria » nella sostanza sembra invece avere aggravato le discriminazioni, in quanto ha sancito una diversità di trattamento tra due categorie di sanitari che sono ancora più assimilabili tra loro, ciò quella degli aiuti ed assistenti, da una parte, e quella degli aiuti ed assistenti, a volte nemmeno di ruolo, ma con incarichi di primario, dall'altra parte.

Su questa norma vi sono già state varie pronunce giurisprudenziali. Si ricorda per tutte l'ordinanza della quinta sezione del Consiglio di Stato n. 461 del 27 aprile 1984, con la quale si è ritenuta, come già aveva rilevato la magistratura ordinaria, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6 del-

la citata legge n. 336 del 1964, rimettendo la norma al vaglio della Corte costituzionale.

In particolare la quinta sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto che l'articolo 6 della legge n. 336 del 1964 abbia operato una ingiustificata discriminazione fra sanitari, tutti ugualmente in servizio alla stessa data, anche se con qualifiche diverse. Proprio da questa discriminazione ha fatto discendere un contrasto con l'articolo 3 della Costituzione.

L'articolo 6 della legge n. 336 del 1964, ad avviso del Consiglio di Stato, con il consentire alla sola categoria dei primari che fossero tali alla data del giugno 1964 il beneficio del collocamento a riposo al settantesimo anno di età, ha certamente usato un ingiustificato trattamento privilegiato a favore di certi medici ospedalieri, discriminando invece altri medici, aiuti o assistenti ospedalieri od universitari, il cui *status* era stato invece sino allora regolato uniformemente, soprattutto per quanto attiene al collocamento a riposo.

Il disegno di legge che si sottopone all'attenzione del Senato, dunque, prende in considerazione soltanto una fascia di personale dipendente, cioè quella, come è chiaramente precisato, che era già in servizio, sia pure senza rivestire una posizione apicale, all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 336 del 1964, mirando a eliminare ogni discriminazione. Va tenuto anche nella debita considerazione il fatto che dopo l'ordinanza di rinvio alla Corte costituzionale, proveniente da una sede così qualificata quale è il Consiglio di Stato, si è sviluppato un notevole contenzioso.

Già alla fine del 1984 il tribunale amministrativo regionale del Piemonte, con una ordinanza del 27 novembre che accoglieva il ricorso di un primario ospedaliero, sollevava la questione di legittimità della legge n. 336 del 1964 in termini ancora più ampi di quelli formulati dal Consiglio di Stato.

Nel frattempo sono diventate sempre più numerose le ordinanze dei vari tribunali amministrativi regionali che, su ricorso di medici, concedono la sospensiva relativamente al collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Si ricordano per tutte le recenti ordinanze dei tribunali amministrativi regionali d'Abruzzo e del Lazio: rispettivamente la n. 220 e la n. 908 del 1985.

Dunque, per evitare ulteriore contenzioso ed il protrarsi di una situazione di precarietà e di incertezza, è necessario che il legislatore intervenga tempestivamente.

A tal fine si è presentato il provvedimento, che consta di un articolo unico, in cui si prevede il trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età per i sovraintendenti sanitari, i direttori sanitari, i direttori di farmacia ed i primari ospedalieri che non rivestivano posizioni apicali al momento dell'entrata in vigore della legge n. 336 del 1964 e che continuino a prestare servizio al 1° gennaio 1986.

Proprio per evitare ulteriori disparità di trattamento si prevede anche il ricollocamento in servizio, ove i sanitari in questione siano già stati collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I sovraintendenti sanitari, i direttori sanitari, i direttori di farmacia ed i primari ospedalieri che in qualsivoglia posizione funzionale prestavano servizio all'entrata in vigore della legge 10 maggio 1964, n. 336, e continuino a prestarlo alla data del 1° gennaio 1986 sono trattenuti in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età.

Le disposizioni di cui al precedente primo comma si applicano anche ai sanitari che all'entrata in vigore della legge 10 maggio 1964, n. 336, appartenevano ai ruoli universitari.

I sanitari, di cui al precedente primo comma, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati collocati a riposo per il superamento del sessantacinquesimo anno di età, sono ricollocati in servizio fuori ruolo e trattenuti fino al compimento del settantesimo anno di età.